

DELIBERAZIONE 28 APRILE 2017
283/2017/E/EEL

**APPROVAZIONE DI TRE VERIFICHE ISPETTIVE IN MATERIA DI UNBUNDLING NEI
CONFRONTI DI UN'IMPRESA VERTICALMENTE INTEGRATA E DI IMPRESE
APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO SOCIETARIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 aprile 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), recante gli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (di seguito: TIU), approvato con la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, 11/07;
- il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC) approvato con la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di obblighi di separazione funzionale (*unbundling* funzionale) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (di seguito: TIUF), approvato con la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 769/2016/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;

- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di intesa).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:
 - all’articolo 2, comma 12 lettera g), che, tra l’altro, l’Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all’articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni;
 - all’articolo 2, comma 20, lettera c), che l’Autorità irroghi, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
- l’articolo 8, del d.P.R. 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all’articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l’adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi; in particolare, ai sensi del comma 4. del citato articolo 8, i funzionari incaricati di procedere all’accesso o all’ispezione hanno il potere di:
 - a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l’ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio, estranei all’attività aziendale oggetto di indagine;
 - b) acquisire e controllare i documenti reperiti estraendone copia;
 - c) richiedere informazioni orali;
- il decreto legislativo 93/11, nel dare attuazione alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, sancisce l’obbligo di separazione funzionale all’articolo 38, stabilendo in particolare che *“il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente, sotto il profilo dell’organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione”*; a tale scopo lo stesso articolo individua una serie di criteri minimi cui l’Autorità si deve adeguare nei propri provvedimenti, i quali impattano pertanto sull’assetto di *governance* dell’intera impresa verticalmente integrata;
- inoltre, l’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 93/11, stabilisce che il gestore del sistema di distribuzione facente parte di un’impresa verticalmente integrata non possa trarre vantaggio dall’integrazione verticale per alterare la

concorrenza e attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sul rispetto del suddetto divieto;

- il TIU ha regolato gli obblighi di separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas fino all'entrata in vigore del TIUC e del TIUF;
- il TIUC regola i principali obblighi di separazione contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas a decorrere dall'esercizio 2014;
- il TIUF regola i principali obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas a decorrere dal 1° gennaio 2016;
- nell'ambito di procedimenti di competenza dall'Autorità sono stati acquisiti elementi e informazioni, meritevoli di ulteriori approfondimenti, in merito all'organizzazione e alle attività di un gruppo societario verticalmente integrato attivo nei comparti della produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e di gas naturale, nonché in merito a una società di servizi, appartenente al medesimo gruppo, che intrattiene rapporti con varie società del gruppo oggetto delle disposizioni relative alla separazione amministrativa, contabile e funzionale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accertare la corretta applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 93/11, del TIU, del TIUC e del TIUF, per i relativi periodi di vigenza, in materia di obblighi di separazione amministrativa, contabile e funzionale (*unbundling*), anche in relazione all'esercizio, diretto o mediato, dei poteri di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo; il pieno conseguimento delle predette finalità conoscitive richiede che analoghe attività siano condotte, oltre che nei confronti dell'impresa di distribuzione appartenente al gruppo societario, anche presso la società capogruppo e presso l'impresa erogatrice di servizi ad entrambe le società sopra citate;
- effettuare pertanto verifiche ispettive nei confronti di un gruppo societario verticalmente integrato e di alcune delle società del medesimo gruppo, al fine di accertare il rispetto delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 93/11, del TIU, del TIUC e del TIUF

DELIBERA

1. di approvare tre verifiche ispettive nei confronti di un gruppo societario verticalmente integrato e di altre imprese appartenenti al medesimo gruppo societario, al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di *unbundling* di cui al decreto legislativo 93/11, al TIU, al TIUF e al TIUC, con

riferimento ai rispettivi periodi di vigenza, da eseguire entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità definite nel documento “*Verifiche ispettive in materia di unbundling: oggetto e modalità di effettuazione*”, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

2. di disporre che le operazioni ispettive nei confronti delle imprese coinvolte siano effettuate, congiuntamente o disgiuntamente da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa previa notifica, con preavviso non inferiore a due giorni lavorativi, alla singola impresa interessata di un avviso recante l’indicazione del giorno e dell’ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di inviare le lettere d’incarico di cui all’articolo 5 del Protocollo di intesa;
4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2017;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

28 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni